

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2006 DEL CONSIGLIO**

**del 10 ottobre 2006**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau <sup>(2)</sup>, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2) Il protocollo vigente è stato approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio <sup>(3)</sup>, quale modificato in virtù dell'accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio <sup>(4)</sup>. In attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo, mediante accordo in forma di scambio di lettere.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34. Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35).

<sup>(3)</sup> GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 <sup>(5)</sup>.

*Articolo 2*

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

— Italia	1 776 TSL
	tonnellate di stazza lorda
— Spagna	1 421 TSL
— Portogallo	1 066 TSL
— Grecia	137 TSL

b) pesca di pesci/cefalopodi:

— Spagna	3 143 TSL
— Italia	786 TSL
— Grecia	471 TSL

<sup>(5)</sup> GU L 200 del 22.7.2006, pag. 9.

- c) tonniere con reti a circuizione: dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
- |           |          |
|-----------|----------|
| — Spagna  | 20 unità |
| — Francia | 19 unità |
| — Italia  | 1 unità  |
- d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
- |              |          |
|--------------|----------|
| — Spagna     | 21 unità |
| — Francia    | 5 unità  |
| — Portogallo | 4 unità. |

*Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
H. HEINÄLUOMA

---

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.